

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE UNICO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di marzo alle ore 18,00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

SINDACO	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
CONSIGLIERI	PRE	ASS	CONSIGLIERI	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA		SI
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Guglietta nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 3 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Bruno Trani 2. Sandro Marrocco 3. Andrea Antogiovanni;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco, Giulio Pannozzo, Emilia Marrocco;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che il comune di Lenola ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29 dicembre 2020 il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone unico;

che il regolamento all'articolo 49 comma 4 prevede che *il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;*

che la sentenza della Corte di Cassazione n° 16733/2007 chiarisce che non sono soggetti a tassa i passi carrai/accessi carrabili a raso, cioè quelli che mancano di qualsiasi *opera o manufatto realizzato su suolo pubblico, ove non vi sono interruzioni su marciapiede o modifica del piano stradale intesa a facilitare i veicoli alla proprietà privata.* In sostanza, dove non si ravvisa un'occupazione visibile del suolo pubblico che permetta al proprietario dell'accesso una posizione ed un uso diverso da quello di cui può fruire tutta la collettività. *Con l'aggiunta che, diversamente opinando, l'accesso alla proprietà privata, diritto primario esercitabile a prescindere da concessioni amministrative, risulterebbe vessato mediante assoggettamento ad un onere tributario indebito;*

che analoga giurisprudenza la si può riscontrare anche con la sentenza n° 18108/2016 dove appare chiaro l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che intende non far assoggettare a canone, così come già in precedenza, i passi carrabili/accessi a raso;

DATO ATTO

che quindi il canone non può essere applicato ai passi carrabili/accessi a raso;

che nei passi carrabili a raso (ovvero a filo della strada) non vi è la realizzazione di alcuna opera e questi hanno la funzione di consentire il regolare accesso alla proprietà privata. Tuttavia la presenza di tali passi non presuppone il divieto di sosta ai veicoli perché essi non rientrano nella definizione di legge dei passi carrabili veri e propri;

che numerosi cittadini lamentano le difficoltà in entrata e in uscita con i propri mezzi causa la presenza di autovetture di terzi che sostano davanti ai garage;

che per tali accessi definiti a raso, se si vuole inibire la sosta dei veicoli allo sbocco del passo carrabile, è opportuno prevedere che il contribuente possa richiedere la concessione per un'occupazione di suolo pubblico soggetta al pagamento del canone, ottenere la relativa autorizzazione ed esporre il cartello segnaletico rilasciato dal comune;

che in questo caso l'apposizione del cartello segnaletico è obbligatoria al fine di vietare la sosta dei veicoli allo sbocco del passo carrabile;

CONSIDERATO

che come specificato sopra, è stata verificata la necessità di opportune integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone unico che sono state espletate in modo da rendere il regolamento di cui all'oggetto, più puntuale e fruibile alla gestione;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare "B" del 22 febbraio 2022;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione dal seguente esito,
all'unanimità;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone unico, così integrato e modificato:

- all'articolo 49, comma 4, è inserita la frase **"Per tali accessi definiti a "raso", se si vuole inibire la sosta dei veicoli allo sbocco del passo carrabile, il contribuente può richiedere la concessione per un'occupazione di suolo pubblico soggetta al pagamento del canone, ottenere la relativa autorizzazione ed esporre il cartello segnaletico rilasciato dal comune"**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione dall'esito identico;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA

Il Revisore Unico

COMUNE DI LENOLA arrivato il
28 MAR. 2022
N. <u>2646</u> di Protocollo
Cat. Classe. Fasc.

Verbale n. <u>4</u> del 28/03/2022	OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulle proposte di delibera: 1. Regolamento Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019 e relative tariffe; 2. Regolamento IMU 2022 e relative aliquote.
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, Dott. Antonio Di Giorgio nella sua qualità di Revisore dei Conti, giusta deliberazione del C.C. n. 24 del 17.06.2021

Ricevuta in data 15.03.2022

- Proposte di delibera di Consiglio Comunale predisposte dal responsabile del servizio finanziario, avente ad oggetto:
 - Regolamento Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019 e relative Tariffe;
 - Regolamento IMU 2022 e relative aliquote;

Visto

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29 dicembre 2020 che approva il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone unico;
- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

verificata

- la necessità di opportune integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone unico che sono state espletate in modo da rendere il regolamento di cui all'oggetto, più puntuale e fruibile alla gestione;

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA

considerato

- che l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data, fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

Tutto ciò premesso, verificato e considerato il Revisore Unico,

esaminate le proposte di deliberazione ed i documenti allegati, limitatamente alle proprie competenze, esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Lenola lì, 28.03.2022

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Di Giorgio

Documento firmato digitalmente

DGRNTN67L16C0340/7
000002000383308.RzP
BN00nW06CBJ81dedkB
opne/Q=
Firmato digitalmente da
DGRNTN67L16C0340/700002000383308.RzP/BN00nW06CBJ81
dedkBopne/Q=
ID: c=IT, e=antonio.digiorgio@comune.lenola.it, ou=RSUNA S.P.A. CHS,
cn=DGRNTN67L16C0340/700002000383308.RzP/BN00nW06CBJ81
dedkBopne/Q=, email=STURNO.DIGIORGIO@OUTLOOK.IT,
serialNumber=20220328121249+0200,
x509Certificate=DGRNTN67L16C0340, ou=DI GIORGIO,
givenName=ANTONIO
Data: 2022.03.28 12:12:49 +0200'

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to ANGELO GUGLIETTA

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 29/03/2022



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 360 dal 14 APR 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

14 APR 2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 29/03/2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29/03/2022

IL RESPONSABILE

F.to MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29/03/2022

PER IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE